

D.L. 29 marzo 1995, n. 96<sup>(1)</sup>

## Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia<sup>(1/circ)</sup>

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della *Costituzione*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano la realizzazione di interventi di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Emana il seguente decreto-legge:

---

1. 1.<sup>(2)</sup>

---

**1-bis.**<sup>(3)</sup> 1.<sup>(4)</sup>

2.<sup>(5)</sup>

3.<sup>(6)</sup>

4.<sup>(7)</sup>

5.<sup>(8)</sup>

6.<sup>(9)</sup>

7.<sup>(10)</sup>

8.<sup>(11)</sup>

---

2. 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*<sup>(12)</sup>, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962*<sup>(13)</sup>.

2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133*<sup>(14)</sup>, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962*<sup>(15)</sup>, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

4.<sup>(15)</sup>

---

**2-bis.** 1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza<sup>(16)</sup>.

---

3. 1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della *legge 8 novembre 1991, n. 360*<sup>(17)</sup>, le parole: «Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 1995,» e le parole: «a Venezia insulare, alle isole della laguna»

sono sostituite dalle seguenti: «al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, al Lido, al litorale di Pellestrina»<sup>(18)</sup>.

1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della *legge 8 novembre 1991, n. 360*<sup>(17)</sup>, le parole: «documentate necessità» sono sostituite dalle seguenti: «accertate necessità»<sup>(19)</sup>.

1-ter.<sup>(20)</sup>

2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della *legge 8 novembre 1991, n. 360*<sup>(20/a)</sup>, sono soppresse le parole: «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

3.<sup>(21)</sup>

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della *legge 8 novembre 1991, n. 360*<sup>(20/a)</sup>, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

5.<sup>(22)</sup>

6.<sup>(23)</sup>

6-bis.<sup>(24)</sup>

---

4. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*<sup>(25)</sup>, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1988.

---

5. 1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della *legge 16 aprile 1973, n. 171*, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione<sup>(27)</sup>.

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del *decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791*<sup>(28)</sup>, è abrogato.

2-bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di

Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria<sup>(19)</sup>.

2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri<sup>(19)</sup>.

2-quater. All'area del comprensorio denominato «Ex Forte di Brondolo», come individuata dall'articolo 1 della *legge 10 marzo 1982, n. 72*, si applicano le norme di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 177*<sup>(29)</sup>. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata *legge n. 72 del 1982*, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata *legge n. 177 del 1992*<sup>(29)</sup>, si intendono abrogate<sup>(19)</sup>.

---

5-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della *legge 16 aprile 1973, n. 171*<sup>(26)</sup>, nonché all'articolo 3 della *legge 5 agosto 1978, n. 502*<sup>(30)</sup>, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994<sup>(31)</sup>.

---

6. 1.<sup>(32)</sup><sup>(33)</sup>

2.<sup>(34)</sup>

---

6-bis. 1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della *legge 29 novembre 1984, n. 798*<sup>(35)</sup>, sono abrogati.

2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1<sup>(31)</sup>.

---

7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

- <sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° aprile 1995, n. 77 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, *L. 31 maggio 1995, n. 206* (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 125). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 4 febbraio 1994, n. 89*, del *D.L. 31 marzo 1994, n. 221*, del *D.L. 30 maggio 1994, n. 327*, del *D.L. 30 luglio 1994, n. 476*, del *D.L. 30 settembre 1994, n. 560*, del *D.L. 30 novembre 1994, n. 659*, e del *D.L. 31 gennaio 1995, n. 27*, non convertiti in legge.
- <sup>(1(circ))</sup> Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 gennaio 1997, n. 8; Circ. 6 marzo 1997, n. 53; Circ. 25 luglio 1997, n. 166.*
- <sup>(2)</sup> L'articolo che si omette, modificato dalla *legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206*, sostituisce l'art. 10, *D.L. 5 febbraio 1990, n. 16*, riportato alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici.
- <sup>(3)</sup> Articolo aggiunto dalla *legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206*.
- <sup>(4)</sup> Il comma, che si omette, sostituisce il comma 1 dell'art. 6, *L. 16 aprile 1973, n. 171*, riportata al n. X.
- <sup>(5)</sup> Il comma, che si omette, modifica il comma 2 dell'art. 6, *L. 16 aprile 1973, n. 171*, riportata al n. X.
- <sup>(6)</sup> Il comma che si omette, sostituisce, il comma 3 dell'art. 6, *L. 16 aprile 1973, n. 171*, riportata al n. X.
- <sup>(7)</sup> Il comma, che si omette, aggiunge il comma 5-bis all'art. 6, *L. 16 aprile 1973, n. 171*, riportata al n. X.
- <sup>(8)</sup> Il comma, che si omette, abroga il comma 2 dell'art. 3, *L. 16 aprile 1973, n. 171*, riportata al n. X.
- <sup>(9)</sup> Il comma che si omette, sostituisce il comma 1 dell'art. 14, *L. 16 aprile 1973, n. 171*, riportata al n. X.
- <sup>(10)</sup> Il comma, che si omette, abroga il comma 2 dell'art. 14, *L. 16 aprile 1973, n. 171*, riportata al n. X.
- <sup>(11)</sup> Il comma, che si omette, aggiunge un comma all'art. 3, *L. 16 aprile 1973, n. 171*, riportata al n. X.
- <sup>(12)</sup> Riportata alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici.
- <sup>(13)</sup> Riportato al n. XII.
- <sup>(14)</sup> Riportato alla voce Sanità pubblica.
- <sup>(13)</sup> Riportato al n. XII.
- <sup>(15)</sup> Sostituisce l'art. 13, *D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962*, riportato al n. XII.
- <sup>(16)</sup> Aggiunto dalla *legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206*.
- <sup>(17)</sup> Riportata al n. XX.
- <sup>(18)</sup> Comma così modificato dalla *legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206*.
- <sup>(17)</sup> Riportata al n. XX.
- <sup>(19)</sup> Comma aggiunto dalla *legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206*.
- <sup>(20)</sup> Il comma che si omette, aggiunto dalla *legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206*, aggiunge, a sua volta, due periodi al comma 1 dell'art. 3, *L. 8 novembre 1991, n. 360*, riportata al n. XX, dopo il secondo periodo.
- <sup>(20(a))</sup> Riportata al n. XX.
- <sup>(21)</sup> Il comma che si omette, modificato dalla *legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206*, aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 3, *L. 8 novembre 1991, n. 360*, riportata al n. XX.
- <sup>(20(a))</sup> Riportata al n. XX.
- <sup>(22)</sup> Sostituisce il comma 4 dell'art. 2, *L. 5 febbraio 1992, n. 139*, riportata al n. XXI.
- <sup>(23)</sup> Modifica la lett. d) del comma 1 dell'art. 6, *L. 29 novembre 1984, n. 798*, riportata al n. XVIII.
- <sup>(24)</sup> Il comma che si omette, aggiunto dalla *legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206*, aggiunge, a sua volta, due periodi al comma 5 dell'art. 38, *D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*, riportato alla voce Affissioni pubbliche.
- <sup>(25)</sup> Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
- <sup>(26)</sup> Riportata al n. X.
- <sup>(27)</sup> Comma prima modificato dalla *legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206* e poi così sostituito dall'art. 4, comma 221, *L. 24 dicembre 2003, n. 350*.
- <sup>(28)</sup> Riportato al n. XI.
- <sup>(29)</sup> Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- <sup>(30)</sup> Riportata alla voce Lavoro.
- <sup>(31)</sup> Articolo aggiunto dalla *legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206*.
- <sup>(32)</sup> Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206*.
- <sup>(33)</sup> Il comma, che si omette, sostituisce il comma 3 dell'art. 2, *L. 8 novembre 1991, n. 360*, riportata al n. XX.
- <sup>(34)</sup> Il comma, che si omette, abroga il comma 4 dell'art. 2, *L. 8 novembre 1991, n. 360*, riportata al n. XX.
- <sup>(35)</sup> Riportata al n. XVIII.